

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione Centrale Attività Produttive e Turismo

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UNA
LINEA DI
TRASPORTO FUNIVIARIA METROPOLITANA, IN ESERCIZIO PUBBLICO, DENOMINATA
EC16 "BOVEDO-OPICINA" (11,50-347,80)
INTERAMENTE COMPRESA NEL COMUNE DI TRIESTE.

ART. 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il presente Disciplinare regola, per le finalità di cui all'articolo 15, della legge regionale 02 agosto 2022, n. 11, recante "Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)", la concessione alla costruzione e l'esercizio in servizio pubblico, di seguito concessione, della funivia monofune ad ammassamento automatico con veicoli chiusi, di tipo cabina a 10 posti, denominata **EC16 "BOVEDO-OPICINA"(11,50-347,80)** in comune di Trieste (TS).

ART. 2
CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

1. L'impianto si configura quale linea funiviaria metropolitana ad ammassamento automatico dei veicoli chiusi, di tipo cabina a dieci posti, denominata EC16 "BOVEDO-OPICINA" (11,50-347,80), sita nel comune di Trieste (TS) per il trasporto di pedoni, persone, animali, biciclette e cose, in esercizio pubblico, in sinergia con la linea funiviaria metropolitana denominata EC15 "TRIESTE-PORTOVECCHIO-BOVEDO" (6,60-7,20-11,50), la linea tranviaria "Trieste-Opicina", le linee di trasporto pubblico su gomma locale, collegando di fatto l'abitato di Opicina con l'abitato di Barcola ed il centro della città di Trieste.

2. Le principali caratteristiche dell'impianto in questione sono le seguenti:

quota imbarco della stazione motrice (BOVEDO).....m. s.l.m.	7,20
quota imbarco della stazione di rinvio, tenditrice e magazzino veicoli (OPICINA)m.	s.l.m.
.....	343,50
lunghezza sviluppata.....m.	2.311,20
pendenza massima.....%	67,2
potenzialità massima di trasporto.....pers/h	1.800
velocità massima.....m/s	6,0

3. L'impianto di cui al presente atto viene classificato come "funivia aerea monofune con movimento unidirezionale continuo" con veicoli a dieci posti chiusi con collegamento temporaneo, secondo quanto disposto dall'art. 1, lett. c) del "Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone" adottato con il D.M. n. 400/1998. La tipologia di servizio è volta a sopperire un'esigenza di carattere generale di trasporto urbano di collegamento tra aree periferiche e il centro cittadino. L'impianto si configura quale **impianto di prima categoria**, ai sensi della legge regionale 04 agosto 2022, n. 11, art. 12, comma 1, lett. a). Il servizio è previsto tutto l'anno con orario prolungato.

ART. 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. La concessione è subordinata all'osservanza della Legge regionale 2 agosto 2022, n.11, e del Regolamento di esecuzione della medesima emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2022, n.0160/Pres., nonché di tutte le altre disposizioni regionali che potranno essere emanate in materia. La concessione è altresì subordinata all'osservanza della relativa normativa tecnica statale vigente in materia, ed in particolare del D.M. n.753/1980, del D.M. 04.08.1998, n.400, del D.M. 08.03.1999, del D.Lgs. n. 210 dd.12.06.2003 relativo all'attuazione della direttiva 2000/9/CE, del D.M. 18.02.2011, del Decreto R.D 337-08.09 dd.16.12.2012 (Decreto Infrastrutture), del D.D. 17.09.2014, n. 288, del D.M. 01.12.2015, n. 203, del Decreto R.D. n. 144 dd.18.05.2016 (Decreto Funi), del D.M. 11.05.2017 (Decreto Esercizio).
2. Il Titolare della concessione dichiara di accettare incondizionatamente tutti gli obblighi generali e particolari previsti da tutte le norme sopra richiamate e loro eventuali modifiche ed integrazioni che successivamente dovessero intervenire.

ART. 4 PERSONALE ADDETTO ALL'ESERCIZIO

1. Ai fini dell'apertura dell'impianto al pubblico esercizio, il titolare della concessione provvede alla nomina del personale addetto all'impianto, ai sensi di quanto previsto al Capo VIII della L.R. 11/2022 e dal suo regolamento di attuazione.
2. Al governo dell'impianto concorrono, secondo le rispettive attribuzioni, i soggetti individuati dall'art. 37 della L.R. 11/2022.
3. Il personale operativo deve essere provvisto del certificato d'idoneità e non potrà svolgere funzioni con qualifica superiore a quelle indicate nel certificato stesso.

ART. 5 REGOLAMENTO DI ESERCIZIO

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 della L.R. 11/2022, prima dell'apertura dell'impianto al pubblico servizio, il Titolare della concessione dovrà trasmettere alla Regione, per l'esame e l'approvazione, il regolamento d'esercizio contenente, oltreché le prescrizioni tecniche riguardanti le prove periodiche da effettuarsi sull'impianto, anche le disposizioni concernenti gli utenti e il personale.

ART. 6 APERTURA AL PUBBLICO ESERCIZIO

1. L'impianto di cui al presente atto di concessione non può essere aperto al pubblico esercizio prima del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 22 della L.R. 11/2022, subordinata all'esito favorevole delle verifiche e prove funzionali svolte dalla Commissione nominata appositamente dall'Autorità di sorveglianza, rivolte ad accertare che sussistano le condizioni perché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità e che sia stato ottemperato alle eventuali prescrizioni impartite dagli uffici regionali competenti.

ART. 7 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

1. Durante il periodo di esercizio dell'impianto, il titolare della concessione si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia e in particolare sarà obbligato a garantire:
 - a. il trasporto gratuito degli effetti postali nei periodi e orari di esercizio su richiesta del soggetto gestore del servizio pubblico postale;
 - b. il trasporto di cose secondo le caratteristiche tecniche dell'impianto e del regolamento di esercizio;
 - c. il trasporto gratuito di personale degli Enti preposti alla vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - d. il trasporto gratuito di personale incaricato alle operazioni di soccorso.
2. In caso di lavori di revisione o variante all'impianto il Titolare della concessione si obbliga a trasmettere la nomina del Direttore dei lavori, completa dell'accettazione dell'incarico rilasciata dallo stesso, e successivamente la data di inizio dei lavori.
3. Eventuali ulteriori obblighi temporanei potranno essere stabiliti dalla Regione qualora ricorrano situazioni di

emergenza.

ART. 8 COMUNICAZIONE DI APERTURA E CHIUSURA

1. Il titolare della concessione comunica alla direzione centrale competente in materia di impianti a fune e all'Autorità di sorveglianza le date di apertura e chiusura dell'impianto.

ART. 9 DURATA DELL'CONCESSIONE

1. La concessione permane valida per 30 anni, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. a), della L.R. 11/2022, e la data di scadenza è indicata nel decreto di concessione.

1. La stessa potrà essere modificata, ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 17 della L.R. 11/2022, sia nei termini di scadenza, sia in conseguentemente a varianti costruttive o del soggetto concessionario.

2. La concessione è soggetta a decadenza, sospensione, revoca e cessazione secondo le disposizioni prescritte rispettivamente degli artt. 19, 20 e 21 della L.R. 11/2022.

ART. 10 VOLTURA E CESSIONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione può essere volturata ad altro soggetto, secondo quanto previsto all'art. 17, comma 2, della L.R. 11/2022.

2. È nullo qualsiasi atto di cessione parziale o totale della presente concessione ad altro soggetto, senza la preventiva approvazione della Regione e dell'Autorità di sorveglianza.

ART. 11 DELEGA ALL'ESERCIZIO

1. Il concessionario, in quanto gestore dell'impianto, ha facoltà di incaricare un soggetto giuridico terzo detto "esercente", mediante rapporto contrattuale subordinato al benessere della Regione, in quanto ente concedente. L'esercente può essere delegato alla totale o parziale manutenzione ordinaria ed al permanere dei prescritti requisiti di sicurezza dipendenti dalla manutenzione a lui ascrivita. L'esercente è preposto all'esercizio assieme al Direttore dell'Esercizio ed al personale operativo. L'esercente è obbligato a dare preventiva informazione al gestore, all'Ente concedente e all'Autorità di sorveglianza, delle aperture e chiusure dell'impianto a fune, nonché dare tempestiva comunicazione di qualsiasi azione e/o evento riguardi la sicurezza dell'impianto.

ART. 12 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

1. La concessione si intende assentita senza pregiudizio per diritti di terzi. Il Titolare della concessione si obbliga a tenere sollevato ed indenne la Regione e l'Autorità di sorveglianza da qualsiasi responsabilità verso terzi, nonché da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posti in essere da terzi o che possa insorgere in dipendenza dalla concessione o dall'esercizio dell'impianto.

ART. 13 VIGILANZA

1. La vigilanza sull'esercizio dell'impianto viene esercitata dalla Regione e dagli Organi previsti dalla normativa vigente, nei limiti delle rispettive attribuzioni conferite dalle Leggi e dai Regolamenti in materia.

2. Il Titolare della concessione ha l'obbligo di collaborare coi soggetti nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza, ottemperando alle loro richieste e lasciando libero accesso all'impianto in occasione delle visite di controllo. Il Titolare della concessione è inoltre obbligato ad esibire in qualsiasi momento, su richiesta degli enti vigilanti, tutti gli atti e la documentazione attinente l'esercizio dell'impianto stesso.

3. Per la sorveglianza tecnica sull'impianto, spettante alla Regione, il concessionario è tenuto a versare una quota annua nella misura stabilita dal Regolamento di esecuzione della L.R. 11/2022, art. 11, secondo le modalità indicate dall'Autorità di sorveglianza.

Art. 14
GARANZIA ASSICURATIVA

1. Per tutta la durata della concessione, il Titolare della stessa deve essere assicurato contro gli infortuni ed i danni causati alle persone e cose trasportate, al personale, ai terzi ed alle loro cose, nonché alle persone cui spetta la sorveglianza tecnica nell'espletamento delle proprie mansioni.

Art. 15
INCIDENTI

1. Qualsiasi tipo di incidente o anomalia di esercizio, ai sensi dell'art. 93 del D.M. 753/1980, dovrà essere comunicato immediatamente e dovrà essere inviato dettagliato rapporto entro e non oltre cinque giorni dall'accaduto alla Regione e al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – DiGIFeMa – ed agli altri ministeri, nonché enti statali o regionali, stabiliti dalle norme vigenti al momento del fatto ed annotato nell'apposito giornale di esercizio.
2. Trovano applicazione le disposizioni previste dalla L.R. 11/2022 e le relative sanzioni.

ART. 16
SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Ferma restando l'applicazione di sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni in materia di esercizio degli impianti di cui al presente Disciplinare, comporta l'applicazione di quanto disposto dal Capo- X della L.R. 11/2022.

ART. 17
NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Disciplinare, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari regionali, nazionali e comunitarie in materia di costruzione e esercizio di impianti a fune.

Letto approvato e sottoscritto

Comune di Trieste

Il Direttore di Dipartimento
- dott. ing. Giulio Bernetti -

*[sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.]*

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	16/03/2023
Nome	EC16 2022 DISCIPLINARE DI CONCESSIONE R00.DOCX_FIRMATO-4 [1.0].PDF
Impronta	8265F9E5EB158B417EB4C3D2BE4C4942ABE14D117A0540485D89405ED0841239
Dimensione (Byte)	134,611

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GRFVG-DEC-2023-11646-P
Verso	Partenza
Data registrazione	16/03/2023

FIRME DIGITALI	
Numero firme	2

FIRMA 1	
Firmatario	GIULIO BERNETTI
Codice Fiscale	TINIT-BRNGLI72L21L424H
Codice Identificativo	WSREF-62249816417700
Ente Certificatore	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	7F 01 E3 13 51 11 D4 6B B3 BA 1D 7A 9C AF 75 3F 1D B5 F9 28 BC 54 74 1F 97 71 98 FF 08 A3 FD 42 26 57 0A A2 42 81 1C E9 2D 6B EE D9 19 FB FD 49 9B 51 0D 04 FC DB 50 99 2F 9F 59 05 00 BB 43 04 36 BF 0A DD 5E 01 03 F0 9A 45 C8 54 45 8E F2 38 59 F5 03 11 2B 9B 1C A6 97 4C 6A 91 F8 AD 3A FE 74 29 3A A5 6B 5D A3 D5 F1 ED 09 C5 96 6C 62 AE 43 1F D6 7E F4 A9 F0 43 0C 75 6D 88 0C 29 A8 A5 74 77 E7 FE 32 12 82 FE 60 3A 25 60 20 3B C0 06 42 81 2E A7 CE 40 51 7E A4 92 9D A0 8E 67 2E A4 3A C5 4C F4 69 14 EF F2 34 2C CB 98 E4 FC 27 53 D1 F8 39 00 E2 2A A8 18 2F A2 9B B6 91 B8 51 42 99 32 A7 B7 4C 0F DD FF 39 C3 FC F5 EF E6 C6 3D 96 45 FF B6 B9 73 05 E5 EF 5B 37 1F E4 BF 2C 48 59 B3 D8 3D E7 04 6F 3D CE C4 04 C8 D3 12 F2 BE 11 9D 4D 3E FC D3 49 9A A8 30 48 99 E0 5F 41 08
Data e ora della Firma	16/02/2023 13:55:01 GMT
Validità del certificato	Dal 09/03/2022 15:06:27 GMT al 09/03/2025 15:06:27 GMT

Certificato del Firmatario valido

Verifica CRL eseguita

Firma Valida

(1) Validazione fallita: According Decision 2011/130/UE and ETSI TS 102 778-3 v1.2.1, the signature dictionary shall contain a value of ETSI.CAdES.detached for the key SubFilter. (2) Validazione fallita: According Decision 2011/130/UE and ETSI TS 102 778-3 v1.2.1 par 4.5.3, the signing-time attribute shall not be used (3) Mancato rispetto della normativa: Decisione 2011/130/UE della Commissione del 25 febbraio 2011: la firma potrebbe non essere accettata in Europa poiche' il formato della firma deve essere ETSI.CAdES.detached

FIRMA 2	
Firmatario	MAGDA ULIANA
Codice Fiscale	TINIT-LNUMGD62A41L483Q
Codice Identificativo	202114772099
Ente Certificatore	InfoCert Firma Qualificata 2
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256

Impronta della Firma	2A 52 DB AB 29 6F 13 30 A4 A9 08 40 F2 A0 FB 9A 3A 48 A0 D9 A8 5D BF BE F3 FB EC 49 8B C8 11 DB 2F AB B3 B5 B8 66 96 35 A0 B6 BE 5B 36 3B EA 7E 80 61 DE 84 AC 0B 4A C0 5E 66 F5 04 C2 6E 44 5C CA 3D E8 FC 3C A8 FC 94 3C AE 12 C4 58 D8 C9 3E 67 CA 2B 01 D5 37 96 1D 92 C1 FC F4 38 C8 D1 87 30 A6 F3 35 FB AE 36 FE A4 57 67 AB B0 22 1E 16 69 8F 0D 23 9A 69 F2 CC 6F 60 BF 26 CB F1 E4 BF AD 9D AA C7 B4 7E 3A 63 AE F9 1A 6A 04 08 89 87 90 00 1D 86 FC B9 F9 61 A0 37 BE 14 BA 1D EC 80 44 0A 39 8F E4 BA 45 D2 13 D6 23 0D 51 53 35 E5 86 64 F2 B6 5B 7F 5D AA 86 98 F3 4F F5 9F D6 1B 38 4A E8 44 63 4E 8A BE 17 B9 08 00 54 08 3E 04 1E D5 EF BF 36 A0 BC 98 31 29 E2 AA 1C B2 86 F9 2E 25 A7 52 A7 B6 BF 21 70 34 34 48 63 C2 21 4D D4 90 D4 0D 34 91 74 EC F6 60 6B 7C E9 50 24 BA
Data e ora della Firma	16/03/2023 14:53:07 GMT
Validità del certificato	Dal 23/08/2021 12:12:11 GMT al 23/08/2024 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	
MARCA TEMPORALE	
Firmatario	Actalis Qualified Time-Stamping Authority TSU 1
Data e ora della Marca	16/03/2023 14:53:07 GMT
Ente Certificatore	Actalis EU Qualified TimeStamp CA G1
Organizzazione	Actalis S.p.A.
Stato	IT
Validità del certificato	Dal 03/01/2023 14:43:40 GMT al 31/12/2032 14:43:40 GMT
Marca Temporale Valida	